



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PUBBLICI GIARDINI

(Associazione Italiana Direttori Tecnici Pubblici Giardini)

Approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale in data 10 ottobre 2022

Approvato dall'Assemblea Generale

Il 11/11/2025

Art. 1 - Denominazione, caratteristiche, sede e durata.

1.1 È costituita un'Associazione civile e culturale denominata "Pubblici Giardini APS" (Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini).

1.2 L'Associazione si qualifica come Associazione di Promozione Sociale (APS) ai sensi degli articoli 35 e seguenti del Codice del Terzo Settore.

1.3 L'Associazione ha sede all'indirizzo della residenza del Presidente pro tempore, attualmente nel Comune di Creazzo ed ha durata illimitata. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

1.4 L'Associazione, apartitica e aconfessionale. è un Ente del Terzo Settore (ETS) costituito per il perseguimento, senza finalità di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale o esclusiva, di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

1.5 L'appartenenza all'Associazione non dà diritto ad alcun titolo professionale e/o accademico. Tutte le cariche associative sono svolte a titolo gratuito.

Art. 2 - Scopi e finalità.

2.0. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- art. 5 lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- art. 5 lett. f) tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio ambientale: contribuire alla salvaguardia e al miglioramento del patrimonio verde pubblico, dell'ambiente, del paesaggio e della biodiversità nel rispetto dell'art. 9 della Costituzione;
- art. 5 lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale: organizzare convegni, mostre, manifestazioni sul verde pubblico, ambiente, paesaggio e sulla biodiversità;
- art. 5 lett. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale: realizzare ricerche tecnico-scientifiche nel settore del verde, dell'ambiente e del paesaggio.

2.1 L'Associazione si prefigge i seguenti scopi:

- a) contribuire, direttamente o indirettamente, alla salvaguardia ed al miglioramento del verde pubblico, del paesaggio e dell'ambiente;

- b) valorizzare le figure professionali addette al settore del verde pubblico e dell'ambiente operanti nell'ambito di enti pubblici nonché di società e altri enti di diritto privato a prevalente partecipazione pubblica;
- c) curare l'aggiornamento tecnico-professionale dei soci;
- d) promuovere la visibilità ed il riconoscimento del settore del verde pubblico e dell'ambiente in ogni sua forma;
- e) proporsi come competente punto di riferimento tecnico per sensibilizzare gli enti pubblici, nonché le società e gli altri enti di diritto privato a prevalente partecipazione pubblica, e gli operatori di settore alle tematiche del verde pubblico, del paesaggio e dell'ambiente, anche al fine di favorire l'adozione delle soluzioni tecniche sviluppate dall'Associazione.

2.2 Ai fini del raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione si propone di:

- a) promuovere incontri, convegni, mostre e manifestazioni varie sulle tematiche inerenti al settore, anche su suggerimento di singoli soci;
- b) organizzare e favorire seminari e corsi di aggiornamento tecnico-professionale diretti al personale tecnico ed operativo del settore;
- c) promuovere azioni presso Istituzioni, Enti Locali ed Amministrazioni Pubbliche, nonché presso società ed altri enti di diritto privato a prevalente partecipazione pubblica, per una corretta pianificazione, progettazione e gestione del settore e dei finanziamenti ad esso;
- d) aderire ad Associazioni analoghe, anche di altre Nazioni, che perseguono gli stessi obiettivi;
- e) realizzare e curare ricerche e pubblicazioni tecnico-scientifiche e divulgative inerenti all'attività dell'Associazione;
- f) sottoscrivere convenzioni e accordi di scopo con enti pubblici, associazioni tecniche, fondazioni e istituzioni universitarie e scolastiche, finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

2.3 L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 6 del Codice del Terzo Settore. Tali attività devono essere secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

2.4 L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 3 - Soci

3.1 Fanno parte dell'Associazione tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa:

- a) soci ordinari;
- b) soci aderenti;
- c) soci onorari;
- d) istituzioni.

3.2 - Soci ordinari

3.2.1 Possono acquisire la qualità di soci ordinari i dipendenti in servizio attivo, in virtù di contratti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, addetti alla pianificazione, progettazione e gestione del verde a fruizione pubblica nell'ambito del paesaggio urbano e periurbano nonché della pianificazione del territorio e dell'ambiente presso enti pubblici, nonché presso società ed altri enti di diritto privato a prevalente partecipazione pubblica.

3.2.2 La conclusione, per qualsivoglia ragione, dei contratti di cui sopra comporta la decadenza dalla qualità di socio ordinario dell'Associazione.

3.2.3 Nel caso di enti pubblici, nonché di società o altri enti di diritto privato a prevalente partecipazione pubblica, in cui sia assente la figura professionale specifica dedicata al verde pubblico, può essere ammesso in qualità di socio ordinario anche un dipendente avente funzioni e qualifiche diverse, purché addetto alla gestione dell'ambiente e della pianificazione ambientale.

3.2.4 Possono inoltre acquisire la qualità di soci ordinari tutte le altre figure professionali che operano nell'ambito della gestione del verde pubblico (giardinieri, operai addetti al settore del verde pubblico, addetti a serre e vivai pubblici) purché dipendenti di enti pubblici, nonché di società o altri enti di diritto privato a prevalente partecipazione pubblica.

3.3 - Soci aderenti

Possono acquisire la qualità di soci aderenti le figure professionali, dipendenti di enti pubblici nonché di società o altri enti di diritto privato a prevalente partecipazione pubblica, che si occupano non esclusivamente o indirettamente di verde pubblico e ambiente, che condividano le finalità dell'Associazione.

Le richieste di adesione saranno valutate e ratificate di volta in volta dal Consiglio Direttivo Nazionale, a maggioranza, in ragione dei benefici che da ogni singola iscrizione deriveranno all'Associazione.

Possono acquisire la qualità di soci aderenti anche i soci ordinari posti in quiescenza o i cui contratti con enti pubblici, nonché con società o altri enti di diritto privato a prevalente partecipazione

pubblica, siano giunti a conclusione per qualsivoglia ragione, che vogliano comunque continuare a partecipare all'attività dell'Associazione.

3.4 - Soci onorari

Possono acquisire la qualità di soci onorari coloro che, cittadini italiani o italiani residenti all'estero o stranieri, abbiano contribuito sostanzialmente allo sviluppo dell'Associazione o che abbiano acquisito particolari benemeritenze per la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

I nuovi soci onorari sono nominati annualmente dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale.

3.5 - Istituzioni

3.5.1 Possono aderire all'Associazione anche istituzioni, enti pubblici, società e altri enti di diritto privato a prevalente partecipazione pubblica, associazioni e altri organismi che svolgano attività nel campo del verde pubblico o in settori affini, con esclusione delle società di diritto privato.

Art. 4 - Iscrizione all'Associazione

4.1 La richiesta di iscrizione all'Associazione deve essere formulata su apposito modulo indirizzato al Delegato regionale della Delegazione nel cui ambito territoriale opera il richiedente o, in sua assenza, al Presidente in carica.

4.2 L'iscrizione è di pertinenza e responsabilità del Delegato regionale competente per zona, nel pieno rispetto di quanto previsto dallo statuto. Lo stesso Delegato deve sottoporre l'iscrizione al Consiglio Direttivo Nazionale, alla prima seduta utile, per la ratifica definitiva.

4.3 L'aggiornamento degli elenchi degli iscritti verrà effettuato dal Segretario contestualmente alle comunicazioni delle nuove iscrizioni da parte dei Delegati regionali.

4.4 L'iscrizione ha valore annuale ed è tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo dimissioni, presentate per iscritto, entro la scadenza annuale, al Delegato regionale.

4.5 Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con l'Associazione, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci e corrisponde al domicilio digitale (email o pec) indicato nella richiesta di iscrizione; è onere del socio comunicare alla Associazione il cambiamento del proprio domicilio digitale.

4.6 L'ammissione dei soci Istituzioni è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale, direttamente o su segnalazione delle Delegazioni regionali competenti per zona.

4.7 La qualità di socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di iscrizione, è subordinata (come specificato al punto 4.2) all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.

4.8 L'eventuale rigetto della richiesta di iscrizione deve essere sempre motivato.

4.9 Avverso il provvedimento di rigetto del Consiglio Direttivo Nazionale è ammesso reclamo all'Assemblea Generale nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data di comunicazione dello stesso.

4.10 Le modalità di versamento delle quote associative sono definite nel Regolamento.

4.11 L'importo della quota viene deciso annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionale.

4.12 Lo status di socio non è trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

4.13 In caso di morte, di dimissioni o di radiazione le quote versate sino a quel momento non sono soggette a restituzione.

4.14 L'ammissione del socio non può essere subordinata al possesso di particolari requisiti economici, fatte salve le quote associative, né discriminatori in relazione alle condizioni economiche, di origine etnica e nazionalità, di genere, di orientamento sessuale, di lingua, di religione, di opinioni politiche.

Art. 5 - Doveri e diritti del Socio

5.1 Ogni Socio s'impegna ed ha il dovere di:

- a) rispettare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale e dell'Assemblea Generale;
- b) non svolgere attività politica e/o professionale in seno all'Associazione;
- c) versare la quota sociale annuale e pagare o rimborsare all'Associazione ogni somma ad essa dovuta a qualsiasi titolo;
- d) risarcire l'Associazione per eventuali danni arrecati a beni di pertinenza della stessa;
- e) restituire la tessera sociale in caso di dimissioni, decadenza o radiazione.

5.2 I Soci hanno altresì il dovere di difendere sempre il buon interesse dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalla stessa e dalle Istituzioni ed Associazioni alle quali la stessa aderisce.

5.3 Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle attività dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di voto, se in regola con la quota associativa, per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali. È stabilito il principio "un socio = un voto", indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata.

5.4 Ogni socio potrà fare pervenire suggerimenti e proposte che interessino l'andamento dell'Associazione, illustrandole ai Delegati regionali competenti per zona o alla segreteria nazionale dell'Associazione.

5.5 Ad ogni Socio verrà consegnata la tessera dell'Associazione che andrà validata ogni anno, ad opera del Delegato regionale competente per zona, previo versamento della quota annuale.

5.6 I soci si impegnano a contribuire all'attività di interesse generale dell'associazione secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

Art. 6 - Cessazione dalla qualità di Socio

6.1 I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a) dimissione volontaria presentata per iscritto alla Delegazione regionale di appartenenza;
- b) morosità protrattasi per oltre un anno dalla scadenza della data prevista per il versamento;
- c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Direttivo per gravi motivi o gravi infrazioni allo Statuto o per atti o azioni che danneggino in qualche modo, materialmente o moralmente, l'Associazione;
- d) morte.

6.2 Il Socio dimissionario può essere nuovamente iscritto, previa apposita richiesta.

6.3 Il Socio decaduto perché inadempiente al versamento della quota annuale può essere riammesso dal Consiglio Direttivo Nazionale previo versamento delle quote sociali arretrate.

6.4 Il provvedimento di radiazione deve essere sempre motivato e viene tempestivamente comunicato all'interessato. Avverso il provvedimento di radiazione del Consiglio Direttivo Nazionale è ammesso reclamo all'Assemblea Generale nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data di comunicazione dello stesso.

6.5 Il Socio radiato non può essere più ammesso.

Art. 7 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- ❖ l'Assemblea Generale;
- ❖ il Consiglio Direttivo Nazionale;
- ❖ il Presidente;
- ❖ il Vice Presidente;
- ❖ il Segretario;

- ❖ il Tesoriere;
- ❖ le Delegazioni;
- ❖ il Revisore dei Conti;
- ❖ il Collegio dei Probiviri.

Le cariche di membro del Consiglio Direttivo Nazionale, di Revisore dei Conti e di membro del Collegio dei Probiviri sono tra loro incompatibili.

Art. 8 - Assemblea Generale

8.1 È il supremo organo deliberativo dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci in regola con le quote associative alla data di celebrazione della stessa.

8.2 Essa deve riunirsi, in via ordinaria, almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo e, in via straordinaria, ogni qualvolta questioni di particolare importanza lo richiedano.

8.2.1 È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

8.3 - Competenze dell'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale:

- esamina l'attività svolta dall'Associazione nell'annata precedente;
- approva le proposte riguardanti le direttive generali e il programma di massima per l'attività dell'Associazione presentati dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- approva le modifiche dello Statuto e del Regolamento;
- approva la relazione generale;
- approva i bilanci consuntivi e preventivi;
- decide sui problemi patrimoniali;
- approva, di norma, la sede dell'Assemblea Generale per l'anno successivo, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale;
- elegge e revoca il Revisore dei Conti, il Collegio dei Probiviri, le Commissioni Tecniche;
- nomina i soci onorari;
- delibera sui reclami proposti avverso le delibere del Consiglio Direttivo Nazionale in caso di rigetto della richiesta di iscrizione e in caso di radiazione.

8.4 - Convocazione dell'Assemblea Generale

L'avviso di convocazione dell'assemblea generale, con l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora, dell'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, è comunicato dal Presidente o da chi ne fa le veci, a mezzo di posta elettronica o altri idonei strumenti informatici, e deve pervenire almeno 15 giorni prima della data di svolgimento.

8.5 - Deliberazione dell'Assemblea Generale

8.5.1 Le deliberazioni sulle direttive generali, sul programma, sulla relazione generale e sui bilanci sono adottate dall'Assemblea Generale a maggioranza.

8.5.2 Le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e del Regolamento nonché sui reclami proposti avverso le delibere del Consiglio Direttivo Nazionale, lo scioglimento dell'Associazione o di una delle sue delegazioni sono adottate dalla Assemblea Generale con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei soci.

8.5.3 Le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione sono adottate dalla Assemblea Generale con il voto di almeno tre quarti (3/4) dei soci; la relativa delibera è adottata con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei soci.

8.5.4 L'approvazione del bilancio avviene secondo le norme del Codice del Terzo Settore, con garanzia di trasparenza e partecipazione dei soci.

8.6 - Validità dell'Assemblea Generale

L'Assemblea è valida quando è presente la maggioranza dei soci. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta all'ora stabilita, l'Assemblea si riunisce validamente in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

8.7 - Svolgimento dell'Assemblea Generale

8.7.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente (o da una delle persone legittimamente intervenute e designata dalla maggioranza dei presenti), assistito da un Segretario e, se necessario, da due scrutatori nominati dall'Assemblea stessa.

8.7.2 Della riunione deve essere redatto verbale da firmarsi dal Presidente e dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione, entro 30 giorni, di tutti i Soci con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo Nazionale a garantirne la massima diffusione.

8.7.3 A tutti i Soci è consentito farsi rappresentare mediante delega scritta conferita ad altro Socio; ciascun Socio non può ricevere più di tre (3) deleghe, ai sensi dell'art. 24 comma 3 del Codice del Terzo Settore

8.7.4 All'Assemblea è possibile l'ammissione di ospiti, solo come uditori, previa decisione del Consiglio Direttivo Nazionale.

8.8 - Assemblea Generale straordinaria

8.8.1 L'Assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il Presidente o almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale lo ritenga opportuno, nonché quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto e in regola con il pagamento delle quote.

8.8.2 L'avviso di convocazione dell'assemblea generale straordinaria, con l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora, dell'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, è comunicato dal Presidente o da chi ne fa le veci, a mezzo di posta elettronica o altri idonei strumenti informatici, e deve pervenire almeno 7 giorni prima della data di svolgimento.

8.8.3 Per l'Assemblea straordinaria valgono le stesse regole di svolgimento dell'Assemblea Generale.

Art. 9 - Consiglio Direttivo Nazionale

9.1 Il Consiglio Direttivo Nazionale è costituito dai Delegati regionali delle singole Delegazioni.

9.2 Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione.

9.3 Il Consiglio Direttivo Nazionale ha una durata permanente essendo costituito dai Delegati regionali che durano in carica tre (3) anni, rinnovabile al massimo per un ulteriore periodo di tre (3) anni.

9.4 Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce almeno una volta ogni semestre e, in via straordinaria, su invito del Presidente, tutte le volte che questioni di particolare urgenza o importanza lo richiedano. La convocazione straordinaria può essere promossa anche dalla maggioranza dei consiglieri con comunicazione, recante il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno, trasmessa, a mezzo di posta elettronica o altri idonei strumenti informatici, a tutti gli altri consiglieri almeno sette (7) giorni prima della data di convocazione.

9.5 Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono presiedute dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente e sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le assenze giustificate, sino ad un massimo di un quarto (1/4) dei componenti arrotondato per difetto, costituiscono riduzione del numero legale. I Delegati regionali possono delegare a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo Nazionale i loro Vice Delegati, o in caso di impedimento, altro socio della delegazione.

9.6 Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono verbalizzate a cura del Segretario. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti i Soci con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo Nazionale per garantirne la massima diffusione. Le decisioni sono adottate a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

9.7 Alle sedute del Consiglio Direttivo Nazionale possono partecipare, su invito, soggetti esterni allo stesso, secondo le modalità previste nel Regolamento. E' facoltà del Presidente estendere, di volta in volta l'invito a partecipare.

9.8 Tutti i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale svolgono i rispettivi incarichi e titolo gratuito. E' consentito unicamente il rimborso delle spese connesse all'attività dell'Associazione.

9.9 Spetta al Consiglio Direttivo Nazionale:

- predisporre il programma e la relazione generale annuale dell'attività dell'Associazione;
- fissare, in particolare, l'indirizzo tematico e l'attività culturale dell'Associazione, coordinando a tal fine gli studi e l'azione delle Delegazioni;
- deliberare, anche su proposta delle Delegazioni, su particolari questioni riguardanti problemi nazionali, regionali, interregionali e locali in genere;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale; i bilanci devono essere redatti con chiarezza e devono rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei Soci; copia dei bilanci deve essere messa a disposizione di tutti i Soci, mediante allegazione alla convocazione dell'Assemblea convocata per la loro approvazione;
- convocare l'Assemblea Generale e proporre la nomina dei soci onorari;
- proporre all'Assemblea Generale la costituzione di una nuova Delegazione e l'aggregazione dei soci e delle Istituzioni a una Delegazione già costituita;
- deliberare la radiazione dei soci;
- deliberare sulla costituzione e sul funzionamento di Commissioni Tecniche e Gruppi di Lavoro;
- accettare i lasciti e le donazioni;
- proporre all'Assemblea Generale l'adozione di iniziative premiali da adottare nei confronti dei Soci ritenuti meritevoli in ragione dell'attività dai medesimi svolta nell'interesse e a beneficio dell'Associazione e per il raggiungimento delle sue finalità; autorizzare il Presidente a promuovere liti attive e a resistere a liti passive nell'ambito di quanto di interesse dell'Associazione;

- predisporre il Regolamento e ogni altro atto volto a disciplinare il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- deliberare sulle spese e adottare, in genere, tutti i provvedimenti necessari per il buon funzionamento dell'Associazione.

9.10 I posti di Delegato che si rendano eventualmente vacanti, per qualsiasi causa, prima della scadenza del triennio, sono coperti dal Vice Delegato regionale o interregionale fino a nuova elezione del Delegato.

Art. 10 - Presidente

10.1 Il Presidente dell'Associazione è eletto dai membri del Consiglio Direttivo Nazionale tra i componenti dello stesso, attraverso una votazione a scrutinio segreto.

10.2 Il Presidente dura in carica tre anni e non può essere rieletto per più di due mandati consecutivi.

10.3 Il Delegato eletto in qualità di Presidente lascia immediatamente vacante il posto di Delegato regionale o interregionale ricoperto.

10.4 Le Delegazioni interessate provvederanno a dare corso, con la massima tempestività, alle attività necessarie per la nomina dei nuovi Delegati. In attesa della elezione dei nuovi Delegati, i Vice Delegati in carica subentreranno nel Consiglio Direttivo Nazionale.

10.5 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei rapporti interni ed esterni.

10.6 Il Presidente può delegare al Vice Presidente funzioni di sua competenza. Analoghe deleghe, per attività puntuali, possono essere conferite dal Presidente anche ad altri componenti del Consiglio Direttivo Nazionale o ad altri Soci che abbiano specifica preparazione e propensione in relazione a specifiche attività.

10.7 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo Nazionale, firma gli atti sociali e, congiuntamente al Tesoriere, i provvedimenti finanziari, risponde dell'operato dell'Associazione e assume i provvedimenti ordinari e straordinari di urgenza, nell'ambito delle materie di competenza del Consiglio Direttivo Nazionale, necessari per garantire il funzionamento dell'Associazione e li sottopone al Consiglio stesso, per la ratifica, nella prima riunione successiva.

10.8 Il Presidente convoca l'Assemblea Generale e l'Assemblea straordinaria mediante avviso scritto comunicato ai Soci a mezzo di posta elettronica o altri idonei strumenti informatici.

Art. 11 - Il Vice Presidente

11.1 Il Vicepresidente dell'Associazione è eletto dai membri del Consiglio Direttivo Nazionale tra i componenti dello stesso, attraverso una votazione a scrutinio segreto.

11.2 Il Vicepresidente dura in carica tre anni e non può essere rieletto per più di due mandati consecutivi.

11.3 Il Delegato eletto in qualità di Vice Presidente lascia immediatamente vacanti i posti di Delegato regionale o interregionale ricoperti.

11.4 Le Delegazioni interessate provvederanno a dare corso, con la massima tempestività, alle attività necessarie per la nomina dei nuovi Delegati. In attesa della elezione dei nuovi Delegati, i Vice Delegati in carica subentreranno nel Consiglio Direttivo Nazionale.

11.5 In caso di assenza o di impedimento, il Vice Presidente sostituisce il Presidente.

11.6 Al Vice Presidente possono essere delegate dal Presidente funzioni di sua competenza.

11.7 Il Vice Presidente subentra direttamente al Presidente in carica in caso di dimissioni o di morte di quest'ultimo e mantiene la carica fino alla convocazione del primo Consiglio Direttivo Nazionale per l'elezione di un nuovo Presidente.

Art. 12 - Il Segretario

12.1 Il Segretario è nominato dal Presidente fra i soci o tra i Delegati regionali.

12.2 Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale senza diritto di voto.

12.3 Il Segretario è responsabile:

- della redazione delle delibere del Consiglio Direttivo Nazionale;
- della redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo Nazionale e dell'Assemblea Generale;
- della stesura delle convocazioni delle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e dell'Assemblea Generale;
- della tenuta del libro dei soci, del libro dei volontari occasionali e degli altri libri sociali non contabili;
- della corrispondenza.

12.4 Resta la possibilità di far coincidere in un'unica nomina le funzioni di Segretario e di Tesoriere.

Art. 13 - Il Tesoriere

13.1 Il Tesoriere è nominato dal Presidente fra i Soci o tra i Delegati regionali.

13.2 Il Tesoriere:

- cura l'amministrazione della Associazione;
- firma, congiuntamente al Presidente o al Vice Presidente, gli atti finanziari;
- cura i pagamenti e gli incassi della Associazione;
- tiene la contabilità e la cassa della Associazione nonché i libri contabili della stessa;
- provvede alla conservazione del patrimonio della Associazione.

13.3 Il Tesoriere predispone la proposta di bilancio annuale consuntivo e preventivo e lo sottopone all'esame del Revisore dei Conti, se nominato, e al Consiglio Direttivo Nazionale affinché venga sottoposta all'Assemblea Generale per l'approvazione.

13.4 Resta la possibilità di far coincidere in un'unica nomina le funzioni di Tesoriere e di Segretario.

Art. 14 - Il Revisore dei Conti

14.1 Vigge l'obbligo della nomina del Revisore dei Conti quando per due anni consecutivi vengono superati i limiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

14.2 Il Revisore dei Conti viene nominato, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, dall'Assemblea Generale a maggioranza di voti, dura in carica tre (3) anni e l'incarico è rinnovabile.

14.3 Il Revisore dei Conti deve essere scelto tra gli iscritti degli specifici elenchi professionali.

14.4 Il Revisore dei Conti esamina i bilanci dell'Associazione e ne attesta, vistandoli, la regolarità; può essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale ed esprime parere consultivo in merito alle operazioni finanziarie dell'Associazione.

14.5 In caso di riscontrate e documentate irregolarità nell'amministrazione dell'Associazione, il Revisore dei Conti ha il potere di convocare l'Assemblea Generale Straordinaria.

Art. 15 - Il Collegio dei Probiviri

15.1 Spetta al Collegio dei Probiviri dirimere le controversie che insorgono tra gli appartenenti all'Associazione e tra questa ed i Soci.

15.2 I Probiviri sono eletti dall'Assemblea Generale con voto favorevole della maggioranza dei presenti, ogni tre (3) anni, in numero di tre (3), scelti tra i soci della Associazione.

15.3 Al Collegio sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali ed il verdetto deve essere accettato inappellabilmente. I provvedimenti disciplinari che possono essere comminati sono quelli previsti dallo Statuto e dal Regolamento.

15.4 I soci, con l'accettazione dello Statuto, si impegnano all'accettazione della clausola compromissoria di cui al precedente comma.

Art. 16 - Commissioni tecniche e Gruppi di Lavoro

16.1 Il Presidente, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, costituisce, scioglie ed integra le Commissioni tecniche o i Gruppi di Lavoro di consulenza sulle problematiche di settore, di cui possono far parte anche i membri del Consiglio Direttivo Nazionale.

16.2 Ogni Commissione o Gruppo designa al proprio interno un Coordinatore e un Segretario. Le Commissioni e i Gruppi si riuniscono ogni qualvolta lo si ritiene necessario e relazionano al Presidente. I Coordinatori di Commissione e Gruppi possono essere invitati dal Consiglio Direttivo Nazionale a relazionare allo stesso sull'attività svolta.

Art. 17 - Delegazioni regionali

17.1 Nelle regioni dove esistano di norma almeno dieci (10) Soci dell'Associazione, di almeno tre (3) diversi enti pubblici o società o altri enti di diritto privato a prevalente partecipazione pubblica, possono essere costituite Delegazioni regionali, delle quali fanno parte i Soci domiciliati/residenti nell'ambito territoriale della stessa regione, nonché le Istituzioni che hanno sede nel medesimo ambito territoriale.

17.2 Qualora in qualche regione non sia possibile la costituzione di una Delegazione in mancanza delle condizioni di cui al precedente comma 17.1, i Soci domiciliati/residenti in tali regioni e le Istituzioni che ivi abbiano la sede possono essere aggregati alla Delegazione della regione territorialmente più vicina, individuata in ragione della distanza tra le città capoluogo, che assume di conseguenza la denominazione di Delegazione Interregionale.

17.3 L'aggregazione è deliberata dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale e può cessare al verificarsi delle condizioni che rendono possibile la costituzione di autonome Delegazioni regionali.

17.4 Ogni Delegazione regionale o interregionale è composta da:

- un Delegato regionale o interregionale;
- un Vice Delegato regionale o interregionale;
- un Segretario regionale o interregionale;
- un Tesoriere regionale o interregionale;
- due o più Consiglieri regionali o interregionali;
- i Soci domiciliati/residenti nell'ambito territoriale di riferimento (regionale o interregionale);
- le Istituzioni che hanno sede nell'ambito territoriale di riferimento (regionale o interregionale).

17.5 Cariche regionali:

- Il Delegato, il Vice Delegato e i Consiglieri sono eletti dai Soci iscritti nella Delegazione stessa in regola con il pagamento delle quote;
- il Delegato e il Vice Delegato e rimangono in carica tre (3) anni e sono rinnovabili per un ulteriore periodo di tre (3) anni;

Possono essere candidati alla carica di Delegato, Vice Delegato e Consiglieri solo i Soci in regola con il pagamento delle quote associative. Il Delegato regionale nomina un Segretario e un Tesoriere tra i Soci in regola con il pagamento delle quote associative; qualora non vi siano soci disponibili, tali cariche sono assunte dal Delegato o dal Vice Delegato.

17.6 Il verbale di ogni Assemblea regionale o interregionale, sottoscritto dal Delegato e dal Segretario, deve essere trasmesso, entro 30 giorni dallo svolgimento della stessa, al Presidente.

17.7 Almeno una volta all'anno deve riunirsi l'Assemblea regionale, che può essere convocata in via straordinaria, ogni qualvolta questioni di particolare importanza lo richiedano. L'avviso di convocazione, con l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e dell'ordine del giorno, è comunicato dal Delegato regionale, a mezzo di posta elettronica o altri idonei strumenti informatici, e deve pervenire ai Soci regionali almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea regionale.

17.8 I verbali delle Assemblee regionali, che per essere valide devono vedere la partecipazione di almeno la metà più uno dei soci iscritti alla Delegazione regionale, sono redatti a cura del Segretario regionale e sottoscritti dal Delegato regionale. Nel caso che dopo la prima convocazione, nella quale non si raggiunga la partecipazione di almeno la metà più uno dei soci iscritti alla Delegazione Regionale, alla seconda convocazione farà fede il numero di presenti ritenendo valida l'Assemblea regionale.

17.9 Per gravi e giustificati motivi il Consiglio Direttivo Nazionale può deliberare il commissariamento delle Delegazioni regionali.

17.10 In caso di particolare gravità di condizioni o fatti accertati in una delle Delegazioni regionali o interregionali, il Consiglio Direttivo Nazionale può proporre all'Assemblea Generale lo scioglimento della Delegazione.

Art. 18 - Gestione finanziaria e patrimoniale

18.1 L'anno finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare.

18.2 Tutti i Soci sono tenuti a corrispondere una quota associativa, stabilita anno per anno dal Consiglio Direttivo Nazionale.

18.3 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal patrimonio esistente alla data di approvazione del presente Statuto;
- dalle donazioni, dai lasciti e dalle liberalità disposte a favore dell'Associazione.

18.4 L'Associazione tiene, a cura del Segretario e del Tesoriere, i seguenti libri numerati progressivamente per ogni pagina, vidimati in ogni foglio con firma del Presidente:

- libro giornale delle trascrizioni di tutte le operazioni finanziarie dell'Associazione (Tesoriere);
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee (Segretario);
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale e degli altri organi sociali (Segretario);
- il libro degli associati (Segretario)
- il libro dei volontari (Segretario)

Potrà essere tenuto altresì ogni altro libro comunque ritenuto opportuno per una corretta amministrazione anche contabile della Associazione.

18.5 Le entrate sono costituite:

- dalle quote versate annualmente dai Soci;
- dai rimborsi versati dai Soci per le attività sociali straordinarie svolte dalla Associazione e a loro riservate, quali organizzazioni di congressi, escursioni, corsi di formazione e pubblicazioni relative;
- dai finanziamenti pubblici e privati dei programmi di ricerca;
- dalle rendite patrimoniali;
- dai contributi di qualsiasi specie erogati a favore dell'Associazione o a lei spettanti e non destinati a patrimonio;
- dagli introiti derivanti da attività commerciale svolta secondo quanto previsto dal Regolamento.

18.6 Tutte le entrate devono comunque pervenire nel conto corrente bancario e/o postale intestato all'Associazione, fatta salva quota parte, definita nel Regolamento, delle quote sociali, che viene gestita dalle single delegazioni regionali.

18.7 Per ogni spesa fino al massimo di un importo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00 euro) la decisione spetta al Presidente. Per importi superiori la spesa deve essere approvata dal Consiglio

Direttivo Nazionale. Tutte le spese devono rispettare i principi di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza, nonché il divieto di distribuzione diretta e indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai soci, agli associati, ai lavoratori e ai collaboratori, agli amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, tenuto conto delle eccezioni di cui all'art. 8 del D.Lgs. 117/2017. Eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti nelle attività istituzionali previste dal presente statuto.

18.8 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

18.9 L'associazione si impegna alla massima trasparenza amministrativa e contabile, pubblicando i bilanci e rendiconti annuali conformemente al Codice del Terzo Settore.

Art. 19 - Bilancio

19.1 Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro i termini di legge.

19.2 Il rendiconto dell'Associazione sarà distinto in:

- situazione patrimoniale;
- rendiconto di gestione;

e sarà presentato all'approvazione dell'Assemblea Generale, accompagnato dalla relazione finanziaria del Presidente e da quella del Revisore dei conti, se nominato.

19.3 Le relazioni dovranno essere presentate per iscritto.

19.4 Poiché l'Associazione non ha fini di lucro, non potranno esservi utili da ripartire, bensì un mero riporto positivo in avere da riportare nel rendiconto dell'anno successivo.

19.5 Il bilancio o rendiconto annuale deve essere redatto secondo i modelli ministeriali e depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 20 - Durata, scioglimento o estinzione

20.1 La durata dell'Associazione è illimitata.

20.2 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno due terzi (2/3) dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Lo scioglimento della Associazione è deliberato dalla Assemblea Generale in seduta straordinaria, la quale può essere partecipata anche da almeno 2/3 dei soci aventi diritto di voto mediante sottoscrizione. L'Assemblea Generale Straordinaria convocata a tale scopo, sia in prima che in seconda convocazione, può deliberare lo scioglimento della Associazione se vengono espressi in tal senso almeno 3/4 dei voti dei soci aventi diritto presenti in rappresentazione diretta, ovvero senza possibilità di delega.

20.3 All'atto dello scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Generale delibera, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

20.4 La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegue finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

20.5 In caso di estinzione e di scioglimento di una Delegazione i beni della stessa sono attribuiti all'Associazione con apposita deliberazione dell'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale.

20.6 In caso di scioglimento per qualunque causa, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni statutarie, o, in mancanza, ad altri Enti del Terzo Settore operanti in settori analoghi o con finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 45 del D.Lgs. 117/2017.

20.7 È fatto divieto di devolvere il patrimonio ai soci o ad altri soggetti privati.

Art. 21 - Disposizioni finali e transitorie

Entro due (2) anni dalla data di entrata in vigore del presente Statuto il Consiglio Direttivo Nazionale dovrà sottoporre alla approvazione dell'Assemblea Generale la modifica del Regolamento.

Art. 22 - Volontari

22.1 Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

22.2 Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

22.3 L'Associazione istituisce e tiene aggiornato il Registro dei volontari, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 23 - Norma di Rinvio

23.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Il presente Statuto è composto da 23 (ventitre) articoli

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Generale in data 11/11/2025

Il segretario

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'V. Gini'.

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Roberto Gini'.